

STATUTO
della società
"APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità
Limitata"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) Denominazione

E' costituita, con la partecipazione del Comune di Alba e di altri Enti Locali del territorio, di Associazioni di Categoria e di Imprese, una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art.2) Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Alba (CN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'attività formativa si potrà sviluppare in Italia e all'estero, con la salvaguardia della sede di Alba intitolata al Fondatore Mons. G. Battista Gianolio.

Il trasferimento della sede in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea dei soci.

La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo amministrativo.

Art.3) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci inerente al rapporto sociale, è quello che risulta dal libro soci.

Art.4) Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci. In difetto, è prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di un anno.

La società è messa in liquidazione al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 32 (trentadue) del presente

Statuto.

TITOLO II

OGGETTO

Art.5) Oggetto sociale

La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro, "no profit", ovvero con assoluto divieto di distribuzione di utili o di utili che nel tempo siano stati accantonati a riserve.

Essa ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione professionale finalizzata alla promozione dello sviluppo economico e del "capitale umano", dell'inclusione sociale e lavorativa operando anche nel "terzo settore" con scopi di utilità sociale, ponendosi in particolare i seguenti **obiettivi**:

- * Promuovere l'occupabilità e l'occupazione delle persone, attraverso lo sviluppo di competenze, motivazioni, progettualità e relazioni
- * Promuovere la competitività delle imprese, attraverso lo sviluppo dei sistemi di competenza dei lavoratori a tutti i livelli
- * Promuovere l'autoimprenditorialità e la creazione di impresa
- * Promuovere l'innovazione tecnologica e l'internazionalizzazione
- * Promuovere lo sviluppo sostenibile ed il rispetto per l'ambiente
- * Promuovere le pari opportunità e combattere ogni forma di razzismo e discriminazione tramite l'interculturalità, l'accoglienza e l'integrazione delle persone provenienti da altri paesi e culture
- * Promuovere l'attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro
- * Promuovere la mobilità internazionale di giovani, studenti, disoccupati e lavoratori, anche tramite promozione della cittadinanza e l'integrazione europea.

La società opera per il raggiungimento di tali obiettivi mediante l'erogazione dei seguenti **servizi ed attività**:

- * Percorsi di formazione professionale e scolastica di ogni ordine e grado (compresa scuola paritaria), con riferimento a tutte le filiere previste dalle norme, dalla programmazione e dai sistemi di accreditamento vigenti (es: formazione iniziale, superiore, continua), ad ogni finalità e tipologia di utenza (es: qualificazione dei minori in obbligo di IeFP/diritto-dovere, qualificazione e specializzazione di giovani e adulti disoccupati, aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani e adulti occupati e disoccupati, formazione continua a tutti i livelli, master post-laurea, ecc.), alle diverse modalità e forme di erogazione (es: formazione d'aula e laboratorio, e-learning, formazione blended, seminari, ecc.)
- * Azioni di orientamento scolastico e professionale, con riferimento a tutte le tipologie previste dalle norme, dalla programmazione e dai sistemi di accreditamento vigenti (es:

informazione - formazione - consulenza orientativa, sostegno all'inserimento lavorativo), ad ogni finalità e tipologia di utenza, alle diverse modalità e forme di erogazione;

- * Servizi al lavoro, con riferimento a tutte le tipologie previste dalle norme, dalla programmazione e dai sistemi di accreditamento ed autorizzazione vigenti (es: ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione, incontro domanda/offerta, ricerca attiva ed accompagnamento al lavoro, case management, tirocini, ecc., ad ogni finalità e tipologia di utenza, alle diverse modalità e forme di erogazione

- * Certificazione delle competenze;

- * Progetti internazionali di mobilità, trasferimento e sviluppo di innovazione, cooperazione

- * Progetti e percorsi di educazione all'autoimprenditorialità e supporto alla creazione di impresa, anche mediante attività di coworking tecnologico e net working;

- * Progetti e percorsi di educazione ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile

- * Progetti e percorsi in ambito educativo, sociale, culturale;

- * Realizzazione di studi e ricerche e progetti editoriali

- * Consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati

- * In stretta connessione con le attività formative e con obiettivi di promozione ed educazione (impresa didattica, impresa simulata, incubatore di iniziative varie di promozione dell'intrapresa) svolge attività in connessione con la formazione, di prestazione di servizi di ristorazione in genere, intesi come somministrazione di alimenti e bevande in tutte le forme consentite dalle rispettive autorizzazioni commerciali, con servizio di bar, al tavolo, " self-service", ecc...; la produzione, la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di prodotti alimentari e non alimentari, gastronomici, e di bevande; la gestione e l'organizzazione di attività legate ai catering;

- * Gestione eventi e manifestazioni finalizzati agli obiettivi consortili;

- * Azioni di marketing, comunicazione, promozione e commercializzazione coerenti con le finalità e gli obiettivi consortili e connesse ai servizi erogati.

La società opera quindi per il raggiungimento di tali obiettivi e l'erogazione di tali servizi, coerentemente con le normative vigenti, le politiche e la programmazione comunitaria/nazionale/regionale/locale, i sistemi di accreditamento ed autorizzazione regionale/nazionale.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale; assumere solo a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico partecipazioni, quote ed interessenze in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente

che indirettamente; concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, purché - sempre - in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali. Tutte le suddette attività devono inoltre essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - SOCI

Art.6) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi e centesimi quarantadue (Euro 417.420,42) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di partecipazione al capitale sottoscritte.

I conferimenti, a liberazione del capitale sottoscritto, possono essere effettuati:

- in danaro;
- con apporto di beni e crediti accompagnati da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società;
- con apporto di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di apporto di prestazioni d'opera o di servizi, le stesse devono essere garantite, per l'intero valore ad esse assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società può rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Art.7) Aumento di capitale

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, nei modi previsti dal precedente articolo 6 (sei), o a titolo gratuito.

L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale può conferire all'Organo amministrativo i necessari poteri perché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua

rinuncia.

Il diritto di sottoscrivere è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non spetta quando la deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo escluda o preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscrivere loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo amministrativo della società, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di sottoscrivere, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute. L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte.

Art.8) Riduzione di capitale

L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n. 4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del Revisore; il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti presso la sede della società può essere omesso a discrezione dell'Organo amministrativo.

Art.9) Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito per un importo non superiore al patrimonio netto.

La decisione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla competenza dell'Organo amministrativo.

I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Art.10) Compagine societaria - Requisiti dei soci

La compagine societaria è mista, a capitale pubblico locale e con la partecipazione di società ed enti privati interessati al raggiungimento dello scopo sociale. Ai sensi del primo comma, n.7, dell'articolo 2484 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento il venir meno di una delle due componenti, o pubblica o privata.

Tale evenienza dovrà essere accertata dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui al 4° comma del successivo articolo 22 (ventidue) e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; gli adempimenti pubblicitari relativi, di cui al terzo comma dell'articolo 2484 del Codice Civile verranno eseguiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

Art.11) Contributi annui dei soci

In base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti ad effettuare a favore della società conferimenti di danaro a fondo perduto in misura annua complessivamente non superiore al valore nominale delle proprie quote di partecipazione. Al riguardo, l'Organo amministrativo della società sottoporrà annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo di esercizio, formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti sia da finanziamenti pubblici, sia da attività da svolgersi a favore di soggetti privati e pubblici. Il bilancio preventivo sarà accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti conferimenti a copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati. I conferimenti a fondo perduto a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo. I conferimenti a fondo perduto richiesti a fronte degli investimenti preventivati si intendono effettuati in conto capitale e concorreranno a formare il patrimonio netto della società. I conferimenti approvati dall'assemblea congiuntamente al bilancio preventivo sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del piano di riparto qualora il bilancio preventivo preveda conferimenti a fondo perduto da parte di tutti i soci dovranno essere assunte dall'assemblea dei soci con la maggioranza del novanta per cento dei soci presenti in assemblea in prima convocazione e del sessantacinque per cento dei soci presenti in assemblea in seconda convocazione.

Qualora il bilancio preventivo non preveda conferimenti a fondo perduto l'approvazione del bilancio preventivo adotta le medesime percentuali di approvazione del bilancio d'esercizio.

Art.12) Finanziamento dei soci

I soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, possono effettuare a favore della società sia versamenti in conto futuro aumento capitale, o in conto capitale, o a copertura di perdite, sia finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi. I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo. Saranno infine gratuite le prestazioni di garanzie reali e/o personali effettuate dai soci a vantaggio della società, quali fideiussioni, avalli ipoteche e simili.

I finanziamenti dei soci a favore della società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.

Art.13) Quote di partecipazione e diritti dei soci

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Art.14) Trasferimento delle quote per atto tra vivi

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono trasferibili.

Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse, o dei diritti di

sottoscrizione alle stesse pertinenti.

I trasferimenti come sopra intesi non sono soggetti a limitazioni se effettuati tra soci regolarmente iscritti a libro soci.

Anche l'intestazione a società fiduciaria, o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a limitazioni.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione o i diritti di sottoscrizione ad un terzo deve preventivamente comunicare tale intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione, il socio deve indicare le condizioni di trasferimento concordate, in particolare il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del potenziale cessionario. L'Organo amministrativo, che dovrà riunirsi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la propria quota di partecipazione o i diritti di sottoscrizione. Il socio cedente sarà libero di effettuare il trasferimento - al cessionario di gradimento dell'Organo amministrativo nel caso quest'ultimo abbia provveduto alla designazione, o al cessionario da lui indicato all'Organo amministrativo solo qualora quest'ultimo non abbia provveduto alla designazione e/o non si sia riunito nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - alla espressa condizione che il trasferimento stesso sia stipulato entro il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo amministrativo o dallo spirare del termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Non verificandosi la suddetta condizione, la quota sarà nuovamente soggetta alla procedura del presente articolo.

Il trasferimento che intervenga in violazione della suddetta procedura comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel libro dei soci e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

Art.15) Trasferimento delle quote a causa di morte

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In presenza di più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi per l'esercizio dei loro diritti devono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.16) Vincoli sulle quote

La quota di partecipazione può formare oggetto di pegno o di usufrutto.

In caso di pegno o di usufrutto sulle quote di partecipazione

si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.

Art.17) Diritto di recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi imposti dalla legge ed anche a seguito di decisione del socio stesso. In quest'ultimo caso, il recesso è ammesso alla condizione in cui per 3 (tre) anni consecutivi sia stato richiesto il versamento di contributi ai Soci ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto, da comunicarsi, almeno tre (3) mesi prima della chiusura dell'esercizio, con effetto dall'inizio del secondo esercizio successivo.

Il recesso lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatesi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro centottanta (180) giorni dalla data di effetto del recesso, sulla base del solo capitale sociale esistente: sulla scorta del bilancio relativo all'esercizio da cui ha effetto il diritto di recesso, con diritto della società di compensare quanto alla medesima dovuto dal socio receduto per qualsiasi titolo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso si intende esercitato, ai fini della decorrenza del termine iniziale di efficacia, il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.

Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- mediante acquisto della quota da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi;
- mediante rimborso della quota.

Nel caso in cui le predette soluzioni non potessero realizzarsi, la società dovrà essere posta in liquidazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art.18) Competenze dei soci e assemblea

I soci decidono:

- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto;
- sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di riparto

di cui al precedente articolo 11), del bilancio di esercizio e della destinazione degli avanzi di gestione;

b) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo amministrativo ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo amministrativo medesimo;

c) la nomina, la revoca, e il compenso, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) l'accollo, nei limiti ammessi dalla legge, delle sanzioni relative a violazioni commesse da persone fisiche nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla società, nonché la stipulazione di idonee coperture assicurative.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante il metodo assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà nominare Presidente onorario la persona che si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee, senza diritto di voto, e potrà essere invitato dall'Organo amministrativo a partecipare ed intervenire alle proprie riunioni. La carica ha durata triennale, rinnovabile, ed è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della società.

Art.19) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dei soci ai sensi del precedente articolo 18) ed anche fuori dalla sede della società, purché in Piemonte, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica normale, la posta elettronica certificata PEC e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 18) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata dal Vice presidente, o in mancanza, dall'amministratore, dal Collegio sindacale, o dagli stessi soci richiedenti.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi. Se gli amministratori e i sindaci non partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, come previsto dal successivo articolo 30) del presente statuto.

Art.20) Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e le legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti

relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.21) Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio e in tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.22) Maggioranze

A ciascun socio il voto compete in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il trenta per cento (30%) del capitale sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2484, 2487 e 2487 ter del Codice Civile, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano in ogni caso salve le diverse specifiche maggioranze indicate nell'articolo 11) secondo comma (bilancio preventivo e piano di riparto), nell'articolo 23) quinto comma (nomina e revoca degli amministratori) e nell'articolo 28) secondo comma (nomina e revoca dei sindaci) per le particolari decisioni ivi previste.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.23) Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e massimo cinque, secondo quanto verrà deciso dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci; durano in carica per la durata massima di tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Alba, in qualità di ente pubblico territoriale fondatore, viene riservata la facoltà di nominare un consigliere. All'assemblea spetta, pertanto, eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione la cui nomina non sia effettuata dal predetto ente pubblico territoriale nell'esercizio della facoltà ad esso riservata.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori dovranno essere assunte con la maggioranza del novanta per cento del capitale sociale in prima convocazione e del sessantacinque per cento in seconda convocazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Consigliere nominato ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione provvede, se ritiene opportuno, alla temporanea sostituzione di uno o più amministratori che dovessero venire a mancare nel corso dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.24) Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono sempre essere adottate in adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un Amministratore Delegato, o di un terzo dei Consiglieri, o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla sede della società, purché in Piemonte, mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza, nel qual caso l'avviso deve essere inviato almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dall'amministratore e dal sindaco all'atto della nomina.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla richiesta avanzata da un Amministratore Delegato o da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, la convocazione potrà essere effettuata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dagli amministratori o dai sindaci richiedenti.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne ritenga l'opportunità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;
- tutti gli amministratori possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti gli amministratori possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. In detta ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza di voti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche non essere consigliere o socio.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La predetta maggioranza dovrà essere calcolata sulla base del numero di componenti del Consiglio stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. In caso di parità, la proposta si intende respinta. E' escluso il voto per rappresentanza.

Il verbale di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25) Competenze degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandati, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'assemblea e salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 18) del presente statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina, determinando i poteri, di amministratori delegati, dei direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione può adottare, in luogo dell'assemblea dei soci, anche le decisioni relative alla fusione nei casi e alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

L'Amministratore o gli Amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di

amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Il Consiglio di amministrazione può impartire direttive ai delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.

Ogni amministratore può:

- chiedere ai delegati che siano fornite al Consiglio d'amministrazione informazioni relative alla gestione della società;

- opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta.

Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di amministrazione.

Art.26) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri interni e di rappresentanza saranno esercitati dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli Amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad essi delegate.

La rappresentanza spetta altresì ai procuratori e mandatari, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.27) Compensi degli amministratori

Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea.

L'assemblea dei soci potrà determinare il compenso annuo complessivo da attribuire all'Organo amministrativo, che, a sua volta, stabilirà le modalità della sua ripartizione tra i singoli componenti.

TITOLO VI

CONTROLLI

28) Organo di controllo

L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge, ovvero se lo riterrà opportuno, nominerà un organo di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, a norma dell'articolo 2476 c.c., di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VII

BILANCIO

Art.29) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 agosto di ogni anno solare.

Art.30) Bilancio

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze dipendenti dalla struttura e dall'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori devono segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art.31) Destinazione degli avanzi di gestione.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art.32) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

In coerenza con la natura non di lucro della Società, l'eventuale attivo netto della liquidazione dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano senza scopo di lucro fini analoghi a quelli della Società.

Art.33) Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite al giudizio di un Arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. L'Arbitro deciderà in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via irrituale e secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è il domicilio dell'Arbitro. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

Art.34) Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni, se compatibili, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento della società ed a quelle relative alle società consortili, per quanto riguarda le finalità della società.

Firmato in originale:

Olindo Cervella

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)